

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(approvato con delibera del Consiglio del 21 settembre 2011)

Il Consiglio di istituto, fatti salvi:

- 1) I principi del progetto educativo della scuola,
- 2) le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe e di interclasse, e tenuto conto delle esigenze e delle possibilità dell'istituto.

formula proposte alle quali devono essere ispirati i provvedimenti esecutivi

- * Progetto educativo: individuazione delle tematiche da sviluppare, tramite un'attenta analisi della situazione degli alunni e di verifica.
- * Scelta di iniziative per la formazione dei genitori.
- * Adattamento del calendario scolastico.
- * Coinvolgimento delle componenti a tutti i livelli e dei rappresentanti di classe per rafforzare i rapporti tra il Consiglio e la base.
- * Promozione di contatti con altre scuole e strutture pubbliche: Distretto, Provincia ecc.
- * Diffusione di una cultura della partecipazione e della parità come supporto indispensabile dei provvedimenti legislativi che riconoscano la parità scolastica ai sensi del dettato costituzionale.
- * Partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative....

Art. 1

Il Presidente viene eletto, tra i rappresentati dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in prima votazione, a maggioranza relativa nelle successive votazioni.

Art. 2

E' nominato un Vicepresidente, sempre tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 3

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio d'Istituto, cui tuttavia spetta la facoltà di delegare altri membri per casi particolari.

Art. 4

E' nominato un Segretario, che viene eletto a maggioranza relativa. Il Segretario ha il compito di collaborare all'esecutività dei deliberati, redigere e leggere i verbali del Consiglio, raccogliendoli e numerandoli progressivamente.

Art. 5

Il genitore membro del Consiglio decade quando cessi di frequentare l'Istituto il figlio in rappresentanza del cui livello egli è stato eletto.

Qualora nel corso del mandato il figlio passi ad un livello superiore, anche il genitore sarà annoverato tra i rappresentanti di tale livello.

I posti di Consigliere eventualmente rimasti vacanti vengono reintegrati tra i candidati non eletti in ordine di preferenza, altrimenti tramite elezioni suppletiva, in conseguenza delle quali potrà anche risultare incrementata la rappresentanza complessiva dei genitori rispetto alla composizione iniziale. Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 14.

Art. 6

Un genitore può presentare la propria candidatura per un solo livello.

Art. 7

La lista dei candidati sarà compilata in ordine alfabetico e la candidatura presentata, entro la data determinata, al responsabile di livello (Direttrice e Preside).

Art. 8

Il Consiglio si riunisce tramite convocazione scritta del Presidente, da far pervenire almeno cinque giorni prima della seduta, specificante l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve essere, altresì, inviato in tempo utile ai rappresentanti di classe, allo scopo di consentire un maggior coinvolgimento dei genitori. Detta convocazione, per la sua regolarità, dovrà essere, inoltre, affissa all'albo.

Art. 9

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre, e tutte le volte che ne sarà richiesta la convocazione da una delle componenti del Consiglio stesso.

Art. 10

L'ordine del giorno sarà fissato dal Presidente anche in base alle proposte ricevute dai Consiglieri, secondo l'ordine in cui le sono pervenute. Qualora la discussione degli argomenti all'ordine del giorno non si esaurisca, la seduta del Consiglio viene aggiornata con precedenza per i punti rimasti in sospeso.

Art. 11

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si tratti di persone, o quando si ritenga opportuno e necessario. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Art. 12

L'esecutività delle deliberazioni adottate dal Consiglio sarà coordinata dal Presidente o da persone all'uopo delegate.

Art. 13

Le decisioni adottate dal Consiglio verranno pubblicizzate mediante affissione all'albo.

Art. 14

I Consiglieri che non interverranno, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive, verranno sostituiti dai primi non eletti delle rispettive categorie. I Consiglieri devono aggiornarsi sull'attività svolta dal Consiglio.

Art. 15

Il presente Regolamento dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri, e potrà essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità, su approvazione della stessa maggioranza dei due terzi.

Composizione del Consiglio di Istituto

Componenti con diritto di voto

Componenti di diritto

- * Preside Scuola Secondaria.
- * Direttrice scuola Primaria e dell'Infanzia.
- * Economa.
- * Superiora.
- * Due Componenti di indicazione dell'Istituto.
- * Presidente e Tesoriere dell'A.Ge.S.C ed eventuali genitori rappresentanti nei Consigli scolastici distrettuale e provinciale.

Componenti eletti

- * Rappresentanti Sc. Secondaria: 2 genitori – 2 docenti.
- * Rappresentanti Sc. Primaria: 2 genitori – 2 docenti.
- * Rappresentanti Sc. dell'Infanzia: 2 genitori – 1 docente.
- * Rappresentanti Personale non Docente 1 rappresentante.

Il Rappresentante del Personale non docente viene eletto mediante votazione da parte di tutto il Personale non docente a partire dall'anno scolastico 2011/2012 e rimarrà in carica per tre anni scolastici ad eccezione del primo eletto che rimarrà in carica per due anni scolastici e cioè 2011/2012 e 2012/2013 venendo, quindi, a scadere unitamente a tutti gli altri componenti elettivi del Consiglio al termine dell'anno scolastico 2012/2013.

Componenti con diritto di voto consultivo

Componenti eletti

- * Rappresentanti alunni Sc. Secondaria: 2 alunni.
Gli alunni dell'ultimo anno possono essere eletti con votazioni cui partecipano tutti gli alunni della Scuola Secondaria che esprimono una sola preferenza; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza delle preferenze, in caso di pari preferenze si procede a ballottaggio fra i soli candidati che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze.